

Legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 (Art. 1)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998/2000 della Regione Calabria (Legge finanziaria).

Rubrica 1^a

Servizi generali

Art. 1 [\(3\)](#)

[1. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 5 aprile 1983, n. 13](#) «Norme per l'attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 650.000.000].

[2. La maggiore assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata al Comune di Crotone per la copertura delle spese sostenute per la celebrazione del referendum consultivo sull'insediamento dell'industria di sali di cromo denominata Stoppani-Crotone, da rendicontare ai sensi dell'[art. 32 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13](#)].

[3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 20 «Istituzione del garante dei diritti del cittadino» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 50.000.000].

[4. Per gli interventi di cui all'[art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13](#) «Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 500.000.000].

5. Nell'ambito delle finalità di cui all'[art. 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52](#), la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la Società Consortile B.I.C. Calabria; partecipata della Regione Calabria, al fine di istituire un *ufficio di collegamento a Bruxelles*, utilizzando sede e strutture della Società Consortile B.I.C. Calabria medesima, per intrattenere rapporti con le istituzioni comunitarie nelle materie di competenza regionale, fermo restando la responsabilità delle istituzioni regionali in ordine alle attività da svolgere.

[6. All'onere derivante dal precedente comma si provvede con lo stanziamento previsto al capitolo 1002113 della spesa del bilancio 1998].

7. Al fine di potenziare l'organizzazione delle strutture regionali cui è affidata la gestione dei Programmi operativi comunitari della Calabria 1994/1999 - per garantire una efficace ed efficiente attuazione del programmi medesimi, anche in termini di accelerazione della relativa spesa - il personale di cui alla legge regionale 16 marzo 1990, n. 15, non impiegato nella realizzazione di programmi formativi per carenza di attività è temporaneamente destinato in deroga a

quanto stabilito dall'art. 4, primo comma, della stessa legge 16 marzo 1990, n. 15, alle anzidette strutture fino alla completa copertura dei relativi organici per come previsti dalla vigente normativa regionale.

8. Al fine di agevolare la gestione, delle spese anticipate dalla Regione o a carico della stessa per le attività inerenti alle cause affidate all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, l'effettuazione di tali spese può avvenire attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai sensi degli artt. 62 e 63 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 e del relativo regolamento. A tal fine il Segretario dell'Avvocatura dello Stato di Catanzaro può essere funzionario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, ultimo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

[9. Il limite di somma di lire 50.000.000 - previsto dall'art. 62, comma 2, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - è elevato a lire 100.000.000].

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. [3, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28](#), in relazione all'allegato B, n. 16), della stessa legge, ad eccezione dei commi 5, 7 e 8 del presente articolo, dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3, comma 4, dell'art. 7, commi 5, 6, 7, 8 e 9, dell'art. 27, comma 3, dell'art. 30, commi 3 e 4, dell'art. 31, commi 5, 6, 8 e 10, dell'art. 32, commi da 2 a 14, dell'art. 34, comma 2, dell'art. 37, commi da 6 a 12-bis e dell'art. 37-ter, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. [3, L.R. n. 28/2011](#).